



Articolo 1

Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento Generale, è stato redatto in conformità ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Articolo 2

(DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni)

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano una mancanza disciplinare con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.



10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
11. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 3 (Mancanze disciplinari)

1. Costituiscono mancanze disciplinari comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico o privato e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (vedi Regolamento delle uscite e degli stage all'estero).
2. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze gravi e mancanze non gravi.
3. Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti: offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto, alle Istituzioni, alla Religione; atti di violenza fisica e/o morale; incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto. Tale comportamento implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni anche l'obbligo del risarcimento del danno arrecato; comportamenti che configurino reati penali; la reiterazione per almeno tre volte nell'anno scolastico di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un'infrazione non grave; l'impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare.
4. Configurano mancanze non gravi tutti gli altri comportamenti che costituiscono violazione delle disposizioni emanate dall'Istituto sui comportamenti degli studenti.

Articolo 4 (Sanzioni e procedimento sanzionatorio)

1. Per le mancanze non gravi è prevista l'ammonizione verbale o scritta del docente o del Preside, accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto.
2. Per la violazione dell'Articolo 51 verrà ritirato il telefono cellulare dal docente in classe, consegnato al Preside che lo renderà al proprietario solo alla fine della mattinata di scuola.
3. Per le mancanze gravi è previsto l'allontanamento dall'Istituto (Articolo 53). Durante l'allontanamento si può prevedere l'obbligo di frequenza.



4. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione nel registro di classe da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
5. Il docente provvede ad inviare lo studente dal Preside, accompagnato da un rappresentante di classe, trasmettendo contemporaneamente il registro.
6. In caso di mancanza non grave, il Preside, sentito lo studente ed il docente, irroga la sanzione, riportandola nel registro di classe.
7. In caso di mancanza grave il Preside, sentito lo studente, convoca il Consiglio di classe per stabilire la sanzione da irrogare, votata a maggioranza degli aventi diritto di voto. Il verbale della riunione verrà protocollato e messo agli atti.

Articolo 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Preside.
2. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

Articolo 6 (Uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage all'estero)

All'interno dell'attività didattica vengono organizzate uscite culturali in giornata, viaggi di istruzione o stage all'estero. Compito della scuola è la preparazione scrupolosa degli itinerari, garantire un buon rapporto costo-qualità, offrire una attenta e valida ricaduta didattica e culturale per gli studenti. A questo scopo è stato esteso un Regolamento che genitori e studenti si impegnano a rispettare all'atto dell'iscrizione all'uscita didattica, al viaggio di istruzione o allo stage all'estero.